



COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

(Provincia di Varese)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Reg.Delib.

COPIA

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **21.00**, nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

	PRESENTI/ASSENTI
DELLA ROSA ANDREA	Presente
BELLI GIORGIO	Assente
BORTOLUSSI MARCO	Assente
BROGGINI ALFIO	Presente
TONETTO DEVIS	Presente
POLITA ANNALISA	Presente
CONSOLARO GIANFRANCO	Presente
LA FORTEZZA ANDREA	Presente
BRAGONZO SABINA	Presente
LONGHINI ERIKA	Presente
CRUGNOLA LARA	Presente

Totale presenti n. 9 Totale assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Diego Barberis.

Il Sig. Andrea Della Rosa - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 30.03.2017

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, solo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

CONSIDERATO che i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dai commi 676 – 677 - 678 della legge 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge ed in particolare:

- modificare in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge 208/2015 (legge di stabilità) il quale dispone che *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 682 della legge n. 147/2013, il Comune, con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di determinare le aliquote per l'anno 2017, nel modo seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze, come definita, ai fini dell'imposta municipale propria

- aliquota 2,00 per mille (solo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

Altri fabbricati

- aliquota 1,50 per mille

RITENUTO di esonerare dal pagamento della tassa le aree fabbricabili;

CONSIDERATO che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della legge 147/2013, in relazione alla quale la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

VISTO l'elenco dei servizi individuali e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, che segue:

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	37.700,00
Biblioteche	500,00
Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	2.300,00
Sport e tempo libero	200,00
Viabilità e infrastrutture stradali	38.700,00
Servizi socio - assistenziali	55.914,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	35.100,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	900,00
Totale	171.314.00

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale testualmente recita "A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Acquisito sul presente provvedimento, ex art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'area contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le aliquote per l'anno 2017, nel modo seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze, come definita, ai fini dell'imposta municipale propria

- aliquota 2,00 per mille (solo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

Altri fabbricati

- aliquota 1,50 per mille

3) di esonerare dal pagamento della tassa le aree fabbricabili;

4) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) di approvare i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 30.03.2017

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

Il sottoscritto Responsabile dell'AREA CONTABILE, esprime parere favorevole ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza.

Crosio della Valle, 11.03.2017

IL RESPONSABILE
F.to Orietta Torresin

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Andrea Della Rosa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Diego Barberis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69).

Li, 20.04.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
F.to Dr.Diego Barberis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000:

- E' decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs. 267/2000
- **È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000**

Li, 30.03.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
F.to Dr.Diego Barberis

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 20.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE